

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI TICKET SANITARI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente. Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 7/3/2003, in relazione all'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari per i nuclei familiari che posseggono un basso reddito.

Articolo 2 Destinatari del Servizio

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel Comune di Verbania in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 3 Requisiti per l'accesso

- 1) Residenza anagrafica nel Comune di Verbania
- 2) Assenza di alcuna esenzione alla spesa sanitaria di competenza delle A.S.L. Ed eventuali altre esenzioni previste dalla normativa regionale.
- 3) Valore ISEE equivalente o inferiore a 6.200 € (valore aggiornato annualmente in sede d'approvazione del bilancio di previsione).
- 4) L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare in qualsiasi momento l'esenzione concessa se, da indagini effettuate a norma di legge e a suo insindacabile giudizio, risulti che il fruitore della stessa conduca un tenore di vita non rispondente alle condizioni di indigenza.

Articolo 4 Soggetti esenti

Sono considerati soggetti esenti dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:

- a) i cittadini residenti a Verbania ai quali sia riconosciuto dal Comune stesso la condizione di indigenza sulla base dei requisiti di cui al precedente art. 3.
- b) i familiari a carico dei soggetti indicati nella lettera a)
- c) i minori residenti a Verbania assegnati in affido a famiglie residenti in altri Comuni o presso lo stesso Comune di Verbania o inseriti in Comunità.
- d) gli anziani ospitati in strutture residenziali, con oneri a carico del Comune di Verbania.

Articolo 5 Modalità di presentazione delle domande

Le istanze per il riconoscimento dell'esenzione alla spesa per ticket sanitario devono essere presentate all'Ufficio Politiche Sociali sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, compilata unicamente davanti al funzionario comunale, su apposito modulo prestampato fornito dal Comune.

L'utente deve inoltre presentare la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare, compilata da un Caaf o altro ente autorizzato su apposito modello

ministeriale (oppure attestazione provvisoria delle condizioni economiche del nucleo familiare) e l'eventuale documentazione attestante l'affido di un minore.

Articolo 6

Rilascio del tesserino d'esenzione e durata dell'esenzione

L'ufficio Politiche Sociali rilascerà l'esenzione, entro un massimo di 15 giorni, se dovuta, ai soggetti interessati mediante emissione di apposita attestazione comunale.

L'esenzione concessa ha durata dal rilascio sino al 30 giugno successivo, o ad altra data indicata sull'attestazione.

Eventuali variazioni delle condizioni di reddito che hanno portato alla concessione dell'esenzione per indigenza dovranno essere comunicate entro 30 giorni e portano comunque alla decadenza immediata del diritto.

Articolo 7

Modalità di utilizzo dell'esenzione

L'attestazione comunale, attestante il diritto all'agevolazione, consente di usufruire dell'esenzione ticket sulle prestazioni di carattere sanitario, riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale, erogate sul territorio della Regione Piemonte ad esclusione dei farmaci "non mutuabili" collocati nella fascia C del Prontuario Farmaceutico.

Per quanto riguarda i farmaci "generici" si precisa che l'attestazione comunale per l'esenzione ticket non copre la spesa della differenza tra il presso del farmaco prescritto e il prezzo del generico.

Articolo 8

Controlli, accertamenti, revoche

Il Comune di Verbania ha la facoltà in qualsiasi momento di effettuare controlli e verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti richiedenti l'esenzione.

Si rinvia inoltre a quanto stabilito dall'art. 9 del regolamento generale "Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive".

Il Comune di Verbania si riserva di revocare in qualsiasi momento le esenzioni rilasciate per indigenza, qualora dai rapporti informativi risulti evidente la conduzione, da parte degli interessati, di un tenore di vita in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato.

L'uso eccessivo del tesserino di esenzione, che comporti per il Comune un impegno finanziario annuo superiore ai 600 €, autorizza il Comune stesso ad effettuare a carico del soggetto interessato accurate indagini, anche a mezzo di sanitari di fiducia, onde accertare l'effettivo bisogno al frequente ricorso a cure mediche e/o diagnostiche.

Articolo 9

Norma finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento di rimanda alle norme di legge in materia.